

SETTORE

EMERGENZA CORONAVIRUS

**INDENNITÀ DI 600 EURO PER GLI STAGIONALI
(NON DEL SETTORE TURISMO/TERME) E GLI
INTERMITTENTI COLPITI DAL COVID-19**

RIFERIMENTI

- Ministero del Lavoro e MEF, Decreto n. 10 del 4 maggio 2020

IN SINTESI

Il Ministero del Lavoro e il MEF, con Decreto n. 10 del 4 maggio 2020, hanno disposto il riconoscimento di un'indennità una tantum, pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi.

Tra i beneficiari rientrano, a determinate condizioni,

- *i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;*
- *i lavoratori intermittenti.*

L'indennità è erogata dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda, nel limite delle risorse stanziare (220 milioni di euro per il 2020).

SERVIZI COLLEGATI

 **informativa**
per l'amministrazione del personale

ilMondoPaghe
RIVISTA SPECIALIZZATA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE

SO *Lavoro*
SCHEDE OPERATIVE



RIPRODUZIONE VIETATA



È in corso di registrazione alla Corte dei Conti il **Decreto n. 10 del 4 maggio 2020** con il quale il Ministero del Lavoro e il MEF hanno disposto il riconoscimento di un'**indennità una tantum**, non soggetta ad imposizione fiscale, pari a **600 euro per il mese di marzo 2020**, a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi.

L'indennità è erogata dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, nel limite delle risorse stanziare (220 milioni di euro per il 2020).

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto n. 10/2020 l'indennità una tantum spetta ai lavoratori:

- dipendenti **stagionali** appartenenti a **settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali (in quanto per questi comparti opera l'articolo 29 del DL n. 18/2020 - cfr. Aggiornamento AP n. [191/2020](#)) che
 - abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020;
 - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (1° gennaio 2019 - 31 gennaio 2020);
- lavoratori **intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020.



Alla data di presentazione della domanda, i suddetti lavoratori **non** devono essere titolari di:

- **altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso da quello di lavoro intermittente;**
- **pensione.**

MISURA

L'indennità è pari a **600 euro per il mese di marzo 2020**. Tale importo:

- **non** concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986;
- **non** è cumulabile con:
 - i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 del DL n. 18/2020 (CIGO, CIGD, assegno ordinario);
 - le indennità di 600 euro spettanti, ai sensi del DL n. 18/2020 (cfr. Aggiornamento AP n. [191/2020](#)), ai liberi professionisti ed ai collaboratori (art. 27), ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28), ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), ai lavoratori del settore agricolo (art. 30) ed ai lavoratori dello spettacolo (art. 38);
 - l'indennità per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui al Decreto interministeriale 28 marzo 2020;
 - il **reddito di cittadinanza** di cui al DL n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'indennità è **erogata dall'INPS**, previa domanda da parte del soggetto interessato, nel limite di spesa di 220 milioni di euro per il 2020.



Il decreto in esame non contiene indicazioni in merito ai tempi ed alle modalità di erogazione dell'indennità. Per la piena operatività della norma si attendono, pertanto, le istruzioni operative dell'INPS e si ritiene probabile che verrà utilizzata la procedura online tramite la quale sono state corrisposte le altre indennità di 600 euro disciplinate dal DL n. 18/2020.